



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

Verbale n. 16/2025 Data 21/08/2025	Modifica Piano Triennale Dei Fabbisogni di Personale, per l'avvio della procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 01/2024, riservata esclusivamente al personale ASU, in utilizzazione presso il Comune di Assoro, inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5
---	--

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di agosto alle ore 13.30, il sottoscritto Salvatore Russo, quale Revisore unico del Comune di Assoro (EN) nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2025, premesso che, l'Ente, con nota del 19.05.2025, ha provveduto a trasmettere richiesta di parere sulla: "Modifica Piano Triennale Dei Fabbisogni di Personale, per l'avvio della procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 01/2024, riservata esclusivamente al personale ASU, in utilizzazione presso il Comune di Assoro, inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5";

Esaminata la proposta con gli allegati in essa contenuti;

Il Revisore inizia la disamina della proposta ricevuta riassumendo il quadro normativo di riferimento:

Visto:

- l'art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

Considerato

- che sulla base del testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;
- che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2017);
- che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, è stato istituito il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e che, sulla base delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 81/2022 e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, in tale documento confluisce il Programma triennale del fabbisogno del personale, documento che deve comunque continuare ad essere allegato al DUP, quanto meno per le scelte strategiche di organizzazione e per la definizione delle capacità assunzionali, e che di conseguenza questo documento costituisce una sezione del PIAO;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16,*

comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- *l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede “in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133, (in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione)”;*
- *l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
- *l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: “le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e*

2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

- *l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce “ ... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°”;*
- *il medesimo articolo prevede, altresì, “il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;*
- *l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*
- *l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: “le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni*

interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli *"Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato."*;
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- visto il D. L. n. 34/2019 art. 33;

Tenuto conto che

l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
 2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
 3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”;*
- Il decreto ministeriale pubblicato in G.U. il 27 aprile 2020 ha ridefinito le regole assunzionali per i comuni in esecuzione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34 del 2019, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale. I nuovi criteri sanciti dalla norma de qua individuano l'ammontare delle risorse che consentono una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. In sintesi, con il d.l. 34/2019 è stato definito il nuovo “valore soglia” da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Dato atto che

- l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità interno) per l'anno 2024;
- l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive

modificazioni, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'Ente nell'anno 2024 ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2023 come risulta dai dati di preconsuntivo;
- l'Ente ha approvato il bilancio con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2025 riguardante "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE"
- l'Ente ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;
- il valore soglia percentuale per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024, determinato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, è pari al 28,39% nelle more dell'approvazione del rendiconto 2023;
- tale valore è superiore al valore di rientro della maggiore spesa pari al 31,20%;
- per l'anno 2025 - il tetto massimo della spesa di personale è inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013;
- si rende necessario che L'Ente programmi un percorso di riduzione della soglia percentuale per rientrare in un valore inferiore a 27,29%, incrementando le entrate correnti anche intervenendo sulla percentuale di riscossione e/o riducendo le spese di personale;
- pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, della quale il Revisore prende atto;

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 131/2020/PAR del 27.10.2020 secondo cui: *"...la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore -soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma gli impone di attuare un <<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art.6, comma1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro...")*;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020 che ha chiarito che: *"Il divieto contenuto nell'art. 9,*

comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore";

Atteso che

- la media del tetto di spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è pari ad euro 1.555.346,00 (al lordo delle componenti escluse);
- la spesa del personale, ad avvenuta approvazione del provvedimento in essere, sarà nella seguente previsione al netto dell'Irap:

2025	2026	2027
€ 1.304.051,61	€ 1.256.690,39	€ 1.166.013,41

Considerato che la presente procedura per la stabilizzazione del personale ASU a tempo indeterminato e parziale, è interamente eterofinanziata in quanto la copertura finanziaria è derivante esclusivamente da contributi regionali che tali risorse non sono da includersi nella spesa del personale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e nelle entrate correnti di cui al predetto articolo;

Per espressa previsione legislativa, dunque, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019.

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;

- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile apposti in calce alla proposta;

Esprime

Parere favorevole sulla Proposta di deliberazione avente ad oggetto “**MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 DELLA L.R. N. 01/2024, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE ASU, IN UTILIZZAZIONE PRESSO IL COMUNE DI ASSORO, INSERITO NELL'ELENCO DI CUI ALL’ART. 30, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014 N. 5”**.

Invita l’Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse.

Rammenta

- che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Viagrande 21/08/2025

Il Revisore

